

SETTORE AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: Servizio di lavaggio biancheria ed articoli vari per i Servizi dell'Unione delle Terre d'Argine - CIG: Z153BA7C47

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di lavaggio biancheria ed articoli vari per i Servizi dell'Unione delle Terre d'Argine.

Il servizio ha come CPV il codice 98310000-9 | Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco.

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: Unione delle Terre d'Argine, con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 03069890360;
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Simona Bottazzi – Responsabile del Servizio Acquisti in comune dell'Unione delle Terre d'Argine Tel. 059/64030;
- Fornitore: operatore economico aggiudicatario che sottoscriverà il contratto con l'Amministrazione.

Art. 2 - Importo e durata

Il valore complessivo stimato dell'appalto è quantificato in **Euro 8.500,00** (IVA al 22% esclusa).

La stima dell'importo è stata effettuata sulla base delle richieste degli anni precedenti (2021/2022), e dei fabbisogni manifestati per l'anno 2023 e 2024.

I prezzi unitari contenuti nell'allegato Computo Metrico sono stati definiti sulla base di una consultazione informale di mercato. La durata del contratto è di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, rinnovabile di ulteriori 12 mesi a discrezione dell'Amministrazione, dandone comunicazione via pec con almeno 30 gg prima della data di scadenza del contratto.

L'importo dell'opzione di rinnovo è stimata in euro 8.500,00.

Il corrispettivo è contabilizzato a misura, sulla base delle prestazioni che saranno effettivamente richieste.

Lo sconto percentuale offerto in sede di presentazione di offerta/preventivo è applicato a tutti i prezzi contenuti nell'elenco prezzi/computo metrico allegato al presente capitolato. La percentuale di ribasso sarà altresì applicata ai prezzi dei beni non previsti che potranno essere richiesti in corso di esecuzione per le esigenze indicate all'art 3 del presente capitolato.

Art. 3 - Modalità e caratteristiche del servizio

L'oggetto del presente capitolato riguarda il servizio di lavaggio di articoli di vestiario e relativi accessori per i Servizi dell'Unione delle Terre d'Argine:

- lavaggio, sanificazione e lo stiramento (ove possibile) degli articoli richiesti;
- ritiro e riconsegna direttamente presso le varie sedi dell'Unione delle Terre d'Argine che verranno indicate in sede di ordinativo, con mezzi e personale della ditta affidataria;

I servizi di lavaggio verranno richiesti di volta in volta sulla base di appositi ordinativi emessi dal RUP, indicanti:

- Indirizzo di ritiro/consegna degli articoli e rispettivo referente;
- Servizi richiesti con il relativo prezzo unitario applicato;
- Ammontare dell'ordinativo;
- Numero di impegno;
- CIG da indicare in fattura elettronica;
- Termine di esecuzione della prestazione;

L'operatore economico si dovrà rendere disponibile inoltre a svolgere il servizio di lavaggio anche di articoli non inclusi nel Computo Metrico, ma che si rendano necessari per garantire il corretto svolgimento dei servizi dell'Unione. Per tali servizi, l'Unione Terre d'Argine dovrà richiedere un preventivo ad hoc alla ditta incaricata e, nel caso di adeguatezza del prezzo, procedere con un ordinativo.

Art. 4 – Consegna

Il ritiro e la riconsegna potranno essere richiesti in fase di emissione di ordinativo a carico della ditta affidataria, in tal caso sarà effettuata con mezzi e personale della ditta stessa. I termini di consegna saranno definiti in sede di emissione di ordinativo di fornitura, a seconda della tipologia di articolo.

Nel caso in cui la consegna debba essere effettuata in Zone a Traffico Limitato è facoltà della ditta affidataria richiedere il permesso di transito almeno 2 giorni prima della data richiesta, indicando la targa del veicolo adibito al trasporto e la fascia oraria in cui si prevede il passaggio.

Nel caso in cui la consegna e il ritiro vengano effettuati da personale dell'Ente la ditta, nel momento della restituzione, dovrà consegnare, unitamente al materiale, il Documento Di Trasporto.

Art. 5 - Fatturazione

La fatturazione sarà autorizzata dal RUP previa attestazione di regolarità di esecuzione. I pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura.

Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, il fornitore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. L'Unione ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – www.indicepa.gov.it) dal Codice Univoco: Ufficio **UFA4B7**.

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.

Agli importi dovuti sarà aggiunta l'IVA di legge. Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (*split payment*) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014.

In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura "*imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment*". Le fatture, intestate all'Unione delle Terre d'Argine – Acquisti in comune con sede legale in Corso Alberto Pio, n. 91 - 41012 Carpi (MO) - C.F. 03069890360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIG.

Art. 6 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile unico di Procedimento ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- nel caso in cui le tempistiche di consegna si protragano oltre un tempo ragionevole per soddisfare le necessità dell'Ente;
- In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il RUP, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, con riassegnazione del nuovo termine finale di validità del contratto, nei limiti dell'importo stimato massimo di cui all'art. 4 del presente capitolato.

Art. 7 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire al Comune di Carpi ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- ad utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

Art. 8- Altre disposizioni

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

Art. 9 - Risoluzione – Recesso - Fallimento

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, si procederà come previsto dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

L'Amministrazione si attiene, per le forniture aggiudicate del presente capitolato, a quanto previsto dagli artt. 108, 109 e 110 del D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare la fornitura a terzi.

In caso di fallimento della Ditta affidataria, l'Ente si riserva la facoltà di recedere dall'affidamento.

E' fatto salvo all'Amministrazione il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte della Ditta affidataria.

Art. 10 - Penali

Il servizio dovrà essere eseguito con le modalità previste dal presente Capitolato. Qualora la Ditta non adempia a tutti gli obblighi, è tenuta al pagamento di una penalità dell'1 per mille:

- per ogni giorno in cui si è verificato un ritardo di consegna definita in fase di ordinativo;
- nel caso in cui venga riconsegnata merce danneggiata per cause non imputabili all'usura del materiale.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta da parte del Responsabile di Procedimento rilevante l'inadempienza (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec).

Il Fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg. lavorativi dal ricevimento della notifica.

Trascorso il termine per la presentazione delle controdeduzioni o in mancanza di accoglimento del ricorso della Ditta, l'Amministrazione provvederà al recupero delle penalità, mediante ritenuta diretta sui corrispettivi in pagamento.

Nel caso di contestazione l'Unione potrà sospendere i pagamenti in corso per l'ammontare delle penalità inflitte con la contestazione in corso, fino a quando non si arriverà alla definizione delle contestazioni. In tale ipotesi la Ditta non potrà richiedere interessi o quant'altro per il ritardato pagamento

Art. 11 – Divieti, cessione del contratto, del credito.

È fatto espresso divieto al fornitore di:

- sospendere l'esecuzione della fornitura se non per mutuo consenso,
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza dei divieti sopra elencati comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne l'Amministrazione delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni.

È fatto espresso divieto al fornitore di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggiati.

Art. 11 - Risoluzione e recesso del contratto

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno della ditta affidataria, nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. 50/2016;
- cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti alla presente fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- gravi violazioni dei codici di comportamento dell'Unione delle Terre d'Argine;

ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento, a termine dell'art. 1453 del Codice civile.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.

All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato per le forniture effettuate, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente appaltante per le maggiori spese derivanti da servizi fatti svolgere da altre ditte, per spese varie,

nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare all'Ente

La risoluzione del contratto è comunque prevista in tutti i casi e con le modalità riportati dal presente capitolato.

Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte della ditta aggiudicataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012.

Art. 12 - Esecuzione in danno

Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro Fornitore - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alle Amministrazioni. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi nei confronti del Fornitore.

Art. 13 - Definizione delle controversie

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione e la validità del presente contratto, è competente il Foro di Modena. È, in ogni caso, sempre esclusa la composizione arbitrale delle controversie.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante della documentazione relativa all'affidamento, ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76 commi 2 lettera c) e 5, nonché ai sensi dell'art. 29 comma 1, secondo periodo e dell'art. 76, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è il presidente pro-tempore del Comune. Il Titolare ha designato ai sensi dell'art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali.

L'interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure al Responsabile della protezione dei dati personali degli enti.

La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione l'ente ad utilizzare i dati personali